Spedizione in abbonamento postale – Gruppo I

Anno 116° — Numero 262

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 2 ottobre 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 – 00100 ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato. I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 marzo 1974.
Ricostituzione del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche;

Vista la legge 20 aprile 1952, n. 524, recante modificazioni alle disposizioni di legge 18 ottobre 1942, n. 1460 e alla legge 17 agosto 1942, n. 1150;

Vista la legge 29 novembre 1954, n. 1208, recante modificazioni alle norme sul Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Vista la legge 31 luglio 1959, n. 617, concernente l'istituzione del Ministero del turismo e dello spettacolo;

Vista la legge 7 dicembre 1960, n. 1541, concernente norme integrative dell'ordinamento del Ministero della marina mercantile e revisione dei relativi ruoli organici;

Vista la legge 15 dicembre 1960, n. 1488, con la quale è stata istituita in seno al Ministero dell'industria e commercio la Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base;

Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59, concernente il riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'A.N.A.S.;

Vista la legge 7 dicembre 1961, n. 1262, con la quale il servizio centrale per l'edilizia scolastica del Ministero della pubblica istruzione è stato trasformato in Direzione generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente la modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, concernente il mutamento della denominazione del Ministero dell'industria e del commercio, degli uffici provinciali e delle camere di commercio, industria ed agricoltura;

Vista la legge 20 giugno 1967, n. 487, concernente la modifica dell'art. 3 della legge 13 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, concernente le norme sull'ordinamento del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 241, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, concernente ulteriori interventi e previdenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dal terremoto del gennaio 1968;

Vista la legge 30 luglio 1971, n. 491, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° giugno 1971, n. 289, che prevede ulteriori provvedimenti in favore delle zone terremotate della Sicilia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo;

Considerata l'opportunità di procedere al rinnovo della composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per la durata di un biennio decorrente dalla data del presente decreto;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di un biennio il Consiglio superiore dei lavori publici è composto nel modo seguente:

Membri di diritto:

Camanni dott. Francesco, dirigente generale con funzioni di direttore generale delle opere igieniche;

Manfredonia dott. Antonio, dirigente generale con funzioni di direttore generale delle acque e II.EE.;

Martuscelli dott. Michele, dirigente generale con funzioni di direttore generale dell'urbanistica;

Occhiuzzi dott. Giuseppe, dirigente generale con funzioni di direttore generale degli affari generali e del personale;

Ortolani dott. Guido, dirigente generale con funzioni di direttore generale dei servizi speciali;

Romano dott. Folco, dirigente generale con funzioni di direttore generale della viabilità ordinaria e delle NN.CC.FF.;

Sanzo dott. Vito, dirigente generale con funzioni di direttore generale delle opere marittime;

Spanò dott. Guido, dirigente generale con funzioni di direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata;

Perotti dott. Massimo, direttore generale dell'Azienda nazionale delle strade;

Capitani dott. Fernando, capo dell'ispettorato centrale per la ricostruzione edilizia;

Giusti dott. ing. Marcello, dirigente generale con funzioni di presidente del magistrato alle acque;

Canali dott. ing. Lamberto, dirigente generale con funzioni di presidente del magistrato per il Po;

Agnelluzzi dott. ing. Leonardo, dirigente generale con funzioni di provveditore alle opere pubbliche per la Liguria;

D'Alessandro dott. ing. Arcangelo, dirigente generale con funzioni di provveditore alle opere pubbliche per le Puglie;

De Sanctis dott. Vittorio, dirigente generale con funzioni di provveditore per la Toscana;

Giangrossi dott. ing. Luigi, dirigente generale con funzioni di provveditore per la Calabria;

Giudice dott. ing. Emanuele, dirigente generale con funzioni di provveditore alle opere pubbliche per il Molise;

Gizzi dott. Ercole, dirigente generale con funzioni di provveditore alle opere pubbliche per la Campania;

Guerrizio dott. ing. Rodolfo, dirigente generale con funzioni di provveditore alle opere pubbliche per il Piemonte;

Lucantoni dott. Virgilio, dirigente generale con funzioni di provveditore alle opere pubbliche per l'Abruzzo;

Martuscelli dott. Giovanni, dirigente generale con funzioni di provveditore per il Friuli-Venezia Giulia;

Martorelli dott. Renato e Montebruno dott. ing. Enrico, dirigenti generali fuori ruolo;

Nigro dott. ing. Fortunato, dirigente generale con funzioni di provveditore alle opere pubbliche per la Lombardia;

Parrinello dott. Francesco, dirigente generale con funzioni di provveditore alle opere pubbliche per l'Umbria;

Pilato dott. Tancredi, dirigente generale con funzioni di provveditore alle opere pubbliche per la Sardegna;

Pipino dott. ing. Giuseppe, dirigente generale con funzioni di provveditore alle opere pubbliche per le Marche;

Ruberto dott. Antonio, dirigente generale con funzioni di provveditore alle opere pubbliche per il Lazio;

Rugen dott. Marco, dirigente generale con funzioni di provveditore alle opere pubbliche per la Sicilia;

Tecchia dott. Michele, dirigente generale con funzioni di provveditore alle opere pubbliche per la Basilicata;

Via dott. ing. Carlo, dirigente generale con funzioni di provveditore alle opere pubbliche per il Trentino-Alto Adige;

Ferlito dott. ing. Rosario, capo dell'ispettorato superiore del genio civile per il Tevere;

Fratelli dott. ing. Arrigo, capo dell'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968 in Palermo;

Rossi dott. ing. Filippo, capo del servizio tecnico centrale;

Ricciardi dott. ing. Raffaele, Rendina dott. ing. Luigi, Nicolai dott. ing. Gaetano, Gnisci dott. ing. Ugo, Gazzolo dott. ing. Tommaso, Croppi dott. ing. Gabriele, Jacobucci dott. ing. Vitaliano, Reitano dott. ing. Alessandro, Lupino dott. ing. Salvatore, Carreras dott. ing. Guido, Rufini dott. ing. Gustavo, Catalano dott. ing. Carlo, Nicotera dott. ing. Giovan Giuseppe, Vitellozzi dott. ingegnere Vincenzo, Semiani dott. ing. Giorgio, Cammarata dott. ing. Giandomenico, Liviera Zugiani dott. ingegnere Bruno, Maggiulli dott. ing. Enrico, Cordeschi dottore Francesco, Masoni dott. Angelo e De Francesco dott. Rosario, consiglieri;

Giannico prof. dott. Luigi, dirigente generale con funzioni di direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica del Ministero della sanità;

Puntillo dott. Stelio, dirigente generale con funzioni di direttore generale degli ospedali del Ministero della sanità;

Politi dott. Lamberto, dirigente generale con funzioni di direttore generale degli affari amministrativi e del personale del Ministero della sanità;

Petriccione dott. Luigi, dirigente con funzioni di direttore generale dell'amministrazione civile;

Lombardo dott. Antonio, reggente la Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali;

Calderoni prof. dott. Ugo, dirigente generale con funzioni di direttore generale del demanio;

Tiralosi dott. Paolo, dirigente generale con funzioni di direttore generale della Cassa depositi e prestiti;

Accardo dott. Salvatore, dirigente generale con funzioni di direttore generale delle antichità e belle arti;

Bottalico prof. Michele, dirigente generale con funzioni di direttore generale della bonifica e della colonizzazione;

Benvenuti dott. Valerio, dirigente generale con funzioni di direttore generale della economia montana e delle foreste;

Stupazzoni dott. Giorgio, dirigente generale con funzioni di direttore generale della produzione agricola;

Balducci dott. Fausto, dirigente generale con funzioni di direttore generale del demanio marittimo e dei porti;

Ricci dott. Giulio, dirigente generale con funzioni di direttore generale del turismo;

Morgetano dott. Fernando, dirigente generale con funzioni di direttore generale delle miniere;

Ristagno dott. Ugo, dirigente generale con funzioni di direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base;

Sirignano dott. Augusto, dirigente generale con funzioni di direttore generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Fauci dott. Giuseppe, dirigente generale con funzioni di direttore generale delle partecipazioni statali;

Cozzani c.v. s.p.e. Antonio, direttore dell'ufficio idrografico della Marina militare;

Camboni contr. s.p.a.d. Giovanni, capo dell'ufficio trasporti del Ministero della difesa;

Remine dott. Nicola, dirigente generale con funzioni di direttore generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola.

Membri designati dalle amministrazioni di appartenenza:

Pezzana dott. Aldo, Scarcella dott. Sebastiano e Salvatore dott. Paolo, consiglieri di Stato;

Savaresi avv. Michele, sostituto avvocato generale dello Stato;

Conti avv. Marcello, Onufrio avv. Stefano e Marzano avv. Arturo, vice avvocati dello Stato;

Carrara dott. Enrico, Ministro plenipotenziario di 1ª classe;

Novelli dott. Tommaso, presidente di sezione della Corte di cassazione;

Milazzo dott. Vincenzo, ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato;

Degiani gen. Albino, generale di brigata del servizio permanente effettivo;

Cuomo gen. Italo Vittorio, maggiore generale del genio aeronautico R.I. del servizio permanente effettivo;

Mayer dott. ing. Lucio, vice direttore generale delle ferrovie dello Stato;

Rota dott. ing. Corrado, consigliere di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Zaccaria dott. ing. Mario, dirigente generale del servizio lavori e costruzioni delle ferrovie dello Stato;

De Matthaeis dott. Antonio, dirigente generale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Veneri dott. Renato, dirigente superiore reggente la direzione generale dei miglioramenti fondiari;

Ferraro dott. ing. Francesco Saverio e Vitolo dottore ing. Enrico, dirigenti generali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Tosti dott. ing. Gino, Merola dott. ing. Tommaso, Ippoliti dott. Adriano e Greco dott. ing. Gilberto, dirigenti superiori della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Borgia dott. ing. Mario, direttore centrale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

De Dominicis dott. ing. Giuseppe e Valle prof. ingegnere Cesare, consiglieri nazionali dell'economia e del lavoro.

Membri esperti:

Augusti prof. ing. Giuliano, ordinario di scienze delle costruzioni all'Università di Firenze:

Cestelli Guidi prof. Carlo, straordinario di scienza delle costruzioni all'Università di Roma;

Russo Spena prof. Andrea, ordinario di idraulica presso l'Università di Napoli;

Croce prof. Arrigo, ordinario di tecnica delle fondazioni all'Università di Napoli;

Ferro prof. Guido, ordinario di costruzioni marittime all'Università di Padova;

Giangreco prof. Elio, ordinario di scienza delle costruzioni all'Università di Napoli;

Jacobacci prof. Alfredo, direttore del servizio geologico d'Italia;

Piccinato prof. arch. Luigi, ordinario di urbanistica all'Università di Roma;

Supino prof. Giulio, ordinario di idraulica all'Università di Bologna;

Vittorini prof. ing. Marcello, ingegnere;

Messina prof. Ettore, incaricato di impianti di potabilizzazione e di trattamento all'Università di Roma;

Zandano prof. Gianni, ordinario di economia politica all'Università di Torino;

Di Cristina prof. Umberto, incaricato di urbanistica alla facoltà d'ingegneria di Palermo;

Carpi de Resmini avv. Filippo, presidente dell'Automobile club d'Italia, esperto in economia dei trasporti;

Boazzelli avv. Guglielmo, rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani.

Art. 2.

Si fa riserva di provvedere per il rappresentante dell'Unione delle provincie d'Italia con successivo provvedimento.

Art. 3.

Si fa riserva di provvedere con successivo decreto alla ripartizione delle attribuzioni tra le sezioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonchè all'assegnazione dei componenti suddetti alle sei sezioni del predetto Consesso ai sensi dell'art. 1, terzo capoverso, della legge 20 aprile 1952, n. 524.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1974

LEONE

LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1975
Registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 344

(8051)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 giugno 1974.

Sostituzione di due membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1974, n. 5677, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1975, registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 344, con il quale si è provveduto al rinnovo della composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 12 marzo 1974-11 marzo 1976;

Viste le lettere in data 13 marzo 1974 e 23 marzo 1974, n. 152 e n. 188, con le quali il presidente del Consiglio di Stato, nel far presente che i consiglieri prof. dott. Aldo Pezzana e dott. Paolo Salvatore, nominati membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici in rappresentanza del predetto Consesso, non hanno accettato la nomina, ha proposto che, in sostituzione dei medesimi, vengano nominati i presidenti di sezione del Consiglio di Stato dott. Fernando Granito e prof. avv. Giuseppe Santaniello;

Ritenuta l'opportunità di provvedere in conformità;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto i presidenti di sezione del Consiglio di Stato dott. Fernando Granito e prof. avv. Giuseppe Santaniello sono nominati membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in

rappresentanza del Consiglio di Stato, in sostituzione dei consiglieri di Stato prof. dott. Aldo Pezzana e dottor Paolo Salvatore, impossibilitati ad assolvere il predetto incarico per precedenti impegni di lavoro.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 giugno 1974

LEONE

LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1975
Registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 345

(8052)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1974.

Nomina di un membro esperto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente gli organi consultivi in materia di opere pubbliche;

Visto il proprio decreto in data 12 marzo 1974, n. 5677, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1975, registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 344, con il quale si è provveduto al rinnovo della composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per il biennio decorrente dalla data del decreto stesso e si è fatta, altresì, riserva di provvedere con successivo decreto, alla nomina, tra gli esperti, del rappresentante dell'Unione delle provincie d'Italia, non appena detto Ente avrà provveduto a designare la terna di cui al punto *T*) dell'art. 2 della legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni;

Vista la lettera in data 21 maggio 1974, n. 14905/15234, con la quale la sopracitata Unione ha provveduto alla designazione di cui sopra;

Ritenuta la necessità di procedere, a scioglimento della cennata riserva, alla nomina quale esperto del predetto Consesso, in rappresentanza dell'Unione delle provincie d'Italia, del dott. Vincenzo Nardi, presidente della provincia di Pistoia;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A scioglimento della riserva di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica in data 12 marzo 1974, citato nelle premesse, il dott. Vincenzo Nardi, presidente della provincia di Pistoia, è nominato, a decorrere dalla data del presente decreto, membro esperto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in rappresentanza dell'Unione delle provincie d'Italia.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1974

LEONE

LAURICELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 aprile 1975
Registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 347

(8053)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1975.

Rinnovo della delegazione speciale istituita presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente gli organi consecutivi in materia di opere pubbliche;

Vista la legge 10 agosto 1950, n. 646, concernente la istituzione della Cassa delle opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale;

Ritenuta l'opportunità di procedere al rinnovo della composizione della delegazione speciale istituita in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, sopracitata;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto la delegazione speciale istituita in seno al Consiglio superiore dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 agosto 1950, n. 646, è così composta:

Travaglini dott. ing. Giovanni, presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Rivelli dott. ing. Roberto, presidente della 1ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Migliardi dott. ing. Aldo, presidente della 3ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Santopietro dott. ing. Mario, presidente della 4ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Grauso dott. ing. Giuseppe, presidente della 5ª sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Occhiuzzi dott. Giuseppe, direttore generale degli affari generali e del personale;

Romano dott. Folco, direttore generale della viabilità ordinaria delle NN.CC.FF.;

Manfredonia dott. Antonio, direttore generale delle acque e degli II.EE.;

Sanzo dott. Vito, direttore generale delle OO.MM.;

Spanò dott. Guido, direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata;

Camanni dott. Francesco, direttore generale delle opere igieniche;

Ortolani dott. Guido, direttore generale dei servizi speciali;

Martuscelli dott. Michele, direttore generale dell'urbanistica;

Accardo prof. dott. Salvatore, direttore generale delle antichità e belle arti;

Bottalico prof. dott. Michele, direttore generale della bonifica e colonizzazione, Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Giannico prof. dott. Luigi, direttore generale dei servizi dell'igiene pubblica del Ministero della sanità;

Martorelli dott. Renato, provveditore regionale alle opere pubbliche f.r.;

Mayer dott. ing. Lucio, direttore generale 1ª classe servizio impianti elettrici delle ferrovie dello Stato;

Perotti dott. ing. Massimo, direttore generale dell'A.N.A.S.;

Santaniello prof. Giuseppe, presidente di sezione del Consiglio di Stato;

Savarese avv. Michele, sostituto avvocato generale dello Stato;

Ferro prof. ing. Guido, esperto, ordinario di costruzioni marittime dell'Università di Padova;

Giangreco prof. Elio, esperto, ordinario di scienza delle costruzioni dell'Università di Napoli;

Jacobacci prof. dott. Alfredo, esperto, direttore del servizio geologico d'Italia;

Messina prof. ing. Ettore, esperto, incaricato di impianti di potabilizzazione e di trattamento, Università di Roma;

Supino prof. ing. Giulio, esperto, ordinario di idraulica, Università di Bologna;

Vittorini prof. ing. Marcello, esperto;

Di Cristina prof. Umberto, incaricato di urbanistica all'Università di Palermo;

Cammarata dott. ing. Giandomenico, Carreras dottor arch. Guido, Croppi dott. ing. Gabriele, Gazzolo dottor ing. Tomaso, Gnisci dott. ing. Ugo, Liviera dott. ingegnere Bruno Zugiani, Nicotera dott. ing. Giovan Giuseppe, Rendina dott. ing. Luigi, Ricciardi dott. ing. Raffaele, Rufini dott. ing. Gustavo, Semiani dott. ing. Giorgio e Vitellozzi dott. ing. Vincenzo, ispettori generali del genio civile.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 febbraio 1975

LEONE

BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1975
Registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 346

(8054)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1975.

Sostituzione di membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 1974, n. 5677, registrato alla Corte dei conti, addì 29 aprile 1975, registro n. 6 Lavori pubblici, foglio n. 344, con il quale si è provveduto al rinnovo della composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 12 marzo 1974-11 marzo 1976;

Vista la lettera in data 20 maggio 1974, n. 1/119624, con la quale il Ministero della difesa ha comunicato che il contrammiraglio s.p.a.d. Camboni Giovanni è stato sostituito con il capitano di vascello s.p.e. Alberto Varanini nell'incarico di capo dell'ufficio trasporti;

Vista la lettera in data 22 novembre 1974, n. 1141516, con la quale lo stesso Ministero della difesa ha designato il c.v. s.p.e. Aldo Testori, direttore dell'istituto idrografico della Marina di Genova, in sostituzione del c.v. s.p.e. Antonio Cozzani, deceduto;

Vista la lettera in data 4 dicembre 1974, n. 15/1/1, con la quale il Ministero di grazia e giustizia ha designato quale proprio rappresentante in seno al Consesso, in parola il dott. Giuseppe Altavista, magistrato di Cassazione, direttore degli istituti di prevenzione e pena, in sostituzione del dott. Tommaso Novelli, destinato ad altro incarico;

Ritenuto che occorre provvedere in relazione a quanto sopra alle conseguenti variazioni nella composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il capitano di vascello s.p.e. Alberto Varanini, capo dell'ufficio trasporti del Ministero della difesa, è nominato membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in sostituzione del contrammiraglio s.p.a.d. Giovanni Camboni.

Art. 2.

Dalla stessa data il c.v. s.p.e. Aldo Testori, direttore dell'ufficio idrografico della Marina di Genova è nominato membro del Consiglio superiore in parola in sostituzione del c.v. s.p.e. Antonio Cozzani, deceduto.

Art. 3.

Dalla data medesima il dott. Giuseppe Altavista, magistrato di Cassazione, direttore degli istituti di prevenzione e pena è nominato membro del predetto consesso in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia, in sostituzione del dott. Tommaso Novelli, destinato ad altro incarico.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 10 aprile 1975

LEONE

BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1975
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 395

(8055)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Bistamin », della ditta dott. A. e G. Giangrasso, in Milano. (Decreto di revoca n. 4555/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 17 dicembre 1957, con il quale venne registrata al n. 13418 la specialità medicinale denominata Bistamin, nella confezione da 40 confetti, a nome della ditta dott. A. e G. Giangrasso, con sede in Milano, via Settala n. 20, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Bistamin, nella confezione da 40 confetti, registrata al n. 13418 in data 17 dicembre 1957, a nome della ditta dott. A. e G. Giangrasso di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(8111)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Enteron », della ditta Albi terapeutici, in Milano. (Decreto di revoca numero 4553/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 9 giugno 1954, con il quale venne registrata al n. 9014 la specialità medicinale denominata Enteron, nella confezione flacone da 30 cc, a nome della ditta Albi terapeutici, con sede in Milano, via Gustavo Modena, 24, ora via Stilicone, 83, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Enteron, nella confezione flacone da 30 cc, registrata al n. 9014 in data 9 giugno 1954, a nome della ditta Albi terapeutici di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini di medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(8113)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Calciosil A.F.I. », della ditta A.F.I. - Azienda farmaceutica italiana, in Feltre. (Decreto di revoca n. 4554/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti in data 24 ottobre 1955 e 11 marzo 1961, con i quali vennero registrati ai numeri 10468 e 10468/1 rispettivamente la specialità medicinale denominata Calciosil A.F.I., fiale sterili da 5 cc e la relativa serie fiale da 10 cc, a nome della ditta A.F.I. - Azienda farmaceutica italiana, con sede in Feltre (Belluno), viale Pedavena, 115/A, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a corrispondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Calciosil A.F.I., fiale da 5 cc, nonchè della relativa serie fiale da 10 cc, registrate rispettivamente ai numeri 10468 e 10468/1 in data 24 ottobre 1955 e 11 marzo 1961, a nome della ditta A.F.I. - Azienda farmaceutica italiana di Feltre (Belluno).

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(8112)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1975.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Dipacavit Stenyl », della ditta prodotti Picci e Mantovani, in Firenze. (Decreto di revoca n. 4552/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 26 gennaio 1956, con il quale venne registrata al n. 10427/A la specialità medicinale denominata Dipacavit Stenyl, categoria emulsione per uso pediatrico, a nome della ditta prodotti Picci e Mantovani, con sede in Firenze, via Bellini n. 17, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che all'officina della ditta suddetta è stata revocata l'autorizzazione a produrre specialità medicinali e che la ditta stessa non ha provveduto a corri-

spondere, negli ultimi cinque anni, al pagamento della prescritta tassa di concessione governativa, per cui ricorre l'applicazione degli articoli 26 e 27, n. 4, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Dipacavit Stenyl, categoria emulsione per uso pediatrico nella confezione flacone da g 335, registrata al n. 10427/A in data 26 gennaio 1956, a nome della ditta prodotti Picci e Mantovani di Firenze.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1975

Il Ministro: GULLOTTI

(8114)

DECRETO MINISTERIALE 12 settembre 1975.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Brisighella.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Ravenna per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'8 febbraio 1973, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di Carnè in comune di Brisighella;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Brisighella.

Visto le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sig. Piazza Francesco, dalla rev.da suor Guerra Lea, dalla signora Poggi Pollini Albertina, dal sig. Celotti Battista e dalla sig.ra Ceroni Maria Luisa, che si dichiarano respinte;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico sia per la sua godibilità da strada e da punti emergenti che permettono visuali improvvise sul paesaggio, sia per il suo interesse scientifico in quanto incorpora nel suo perimetro il parco naturale di Carnè, che presenta fenomeni geologici di tipo carsico (tane di tipo ad inghiottitoio, gallerie con ruscelletti lungo le diaclasi) e una vegetazione di tipo mediterraneo (roverella, ginepro, pruno, corniolo, carpino, viburno, citiso, orniello) con presenza di essenze rare (felce Cheilantes Persica) e con la caratteristica costituzione di ampie improvvise radure a prato, cui si arriva con sentieri attraversanti un fitto bosco;

Decreta:

La zona di Carnè sita nel territorio del comune di Brisighella ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

muovendosi in senso antiorario, si parte dal bivio della strada del monte di Rontana con la strada Antesi; si segue quest'ultima fino ad incontrare la strada di Carnè che conduce nei pressi della Cascina Volpara fino al punto estremo della linea di confine fra i mappali 16-17 del foglio 39; di qui un piccolo tratto di linea retta del mappale 33 fino al congiungimento della linea di confine fra i mappali 33 e 34 del foglio 39; si segue poi la linea di divisione dei suddetti mappali che prosegue con la linea di confine fra i mappali 12 e 149 dello stesso foglio fino all'incrocio con la strada provinciale Monticino Limisano nel punto in cui ha inizio il rio Bobbo. Di qui si segue, sempre in senso antiorario, la via provinciale Monticino Limisano fino a raggiungere il Bivio Vespignano-Piantè; si segue poi la strada vicinale Piantè fino al bivio con la vicinale Moreda; di qui si segue quest'ultima verso nord-est e si continua con la strada Castelnuovo Vespignano fino al bivio con la strada del Monte di Rontana, si segue questa verso est fino a raggiungere il bivio con la strada Antesi da dove si è partiti.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ravenna.

La soprintendenza ai monumenti di Ravenna curerà che il comune di Brisighella provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione all'albo del comune della *Gazzetta Ufficiale*, giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 12 settembre 1975

Il Ministro: SPADOLINI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Alle ore 16 del giorno 8 febbraio 1973 presso la sede della soprintendenza ai monumenti di Ravenna, via S. Vitale, 17, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ravenna, per discutere il seguente ordine del giorno:

1) BRISIGHELLA: ampliamento vincolo di Rontana (con inclusione del « Podere Carné »);

(*Omissis*).

Il presidente, fa presente che il punto 1) dell'ordine del giorno è stato già discusso ed approvato in linea di massima nella riunione della commissione del 25 maggio 1972. Resta solo da verificare i confini della zona, trovarsi concordi su questi e poi iniziare l'*iter* burocratico per l'emanazione del necessario decreto di vincolo.

(*Omissis*).

La zona che la commissione ha proposto di vincolare, ai sensi dell'art. 1, punti 1 e 4, della legge 29 giugno 1939, n. 1497 (trattandosi di zona collinare di notevole interesse paesistico, comprendente la bella tenuta del podere Carné, attrezzabile a parco pubblico, e colleganteși con il vincolo già esistente nella zona di Rontana, così da costituire con esso unità ambientale e paesistica), è compresa nei seguenti confini:

muovendosi in senso antiorario, si parte dal bivio della strada del monte di Rontana con la strada Antesi; si segue quest'ultima fino ad incontrare la strada di Carné che conduce nei pressi della Cascina Volpara fino al punto estremo della linea di confine fra i mappali 16-17 del foglio 39; di qui un piccolo tratto di linea retta del mappale 33 fino al congiungimento della linea di confine fra i mappali 33 e 34 del foglio 39; si segue poi la linea di divisione dei suddetti mappali che prosegue con la linea di confine fra i mappali 12 e 149 dello stesso foglio fino all'incrocio con la strada provinciale Monticino Limisano nel punto in cui ha inizio il rio Bobbo. Di qui si segue, sempre in senso antiorario, la via provinciale Monticino Limisano fino a raggiungere il bivio Vespignano-Pianté; si segue poi la strada vicinale Pianté fino al bivio con la vicinale Moreda; di qui si segue quest'ultimo verso nord-est e si continua con la strada Castelnuovo Vespignano fino al bivio con la strada del monte di Rontana, si segue questa verso est fino a raggiungere il bivio con la strada Antesi da dove si è partiti.

(*Omissis*).

I presenti votano all'unanimità l'estensione del vincolo, così come sopra esposto.

(*Omissis*).

(8000)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cagliari.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale in data 23 settembre 1974 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cagliari;

Viste le dimissioni del sig. Giampaolo Buccellato, componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria;

Vista la nota n. 2376 con la quale l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ha comunicato che l'organizzazione sindacale ha designato il sig. Franco Manca in sostituzione del sig. Giampaolo Buccellato, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Franco Manca è nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Cagliari in rappresentanza dei lavoratori del settore dell'industria ed in sostituzione del sig. Giampaolo Buccellato, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1975

Il Ministro: TOROS

(8058)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1975.

Sostituzione di un membro del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Caserta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, e dall'art. 1 del decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548, ratificato con la legge 5 gennaio 1953, n. 35;

Visto il decreto ministeriale in data 21 marzo 1974 con il quale è stato ricostituito il comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Caserta;

Viste le dimissioni del sig. Vincenzo Nicolella, componente del comitato predetto in rappresentanza dei lavoratori del settore del credito e assicurazione;

Vista la nota con la quale l'organizzazione sindacale ha designato il sig. Francesco Russo in sostituzione del sig. Vincenzo Nicolella, dimissionario;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il sig. Francesco Russo è nominato componente del comitato provinciale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie di Caserta in rappresentanza dei lavoratori del settore del credito e assicurazione ed in sostituzione del sig. Vincenzo Nicolella, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1975

Il Ministro: TOROS

(8061)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 27/1975. Criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva, campagna 1975-76

IL PRESIDENTE DELEGATO
DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363;

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283 e 15 settembre 1947, n. 896 e successive disposizioni;

Vista la legge del 21 dicembre 1961, n. 1527 che dispone di stabilire, entro il 30 settembre di ogni anno, i criteri per la determinazione del prezzo delle sanse in base alle caratteristiche di resa, acidità ed umidità, ed agli altri elementi di valutazione ritenuti necessari;

Visto il provvedimento della giunta del Comitato interministeriale dei prezzi n. 41/1974 del 27 settembre 1974, ratificato con provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi n. 43/74 del 4 ottobre 1974, con cui sono stati stabiliti i criteri suddetti per la campagna 1974-75;

Considerato che non sono intervenuti elementi atti a modificare, per la campagna 1975-76, i criteri per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva di cui al citato provvedimento n. 41/1974;

Dispone

di confermare per la campagna 1975-76 i criteri e le direttive per la determinazione dei prezzi delle sanse vergini di oliva contenuti nel provvedimento della giunta del C.I.P. n. 41/1974 del 27 settembre 1974 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 28 settembre 1974) ratificato dal C.I.P. con provvedimento n. 43 del 4 ottobre 1974 (*Gazzetta Ufficiale* n. 266 dell'11 ottobre 1974).

Roma, addì 30 settembre 1975

Il Presidente delegato: DONAT-CATTIN

(8305)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 183

Corso dei cambi del 29 settembre 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	689,65	689,65	689,85	689;65	689,80	689,60	689,75	689,65	689,65	689,60
Dollaro canadese .	673 —	673 —	673 —	673 —	673 —	673 —	673,30	673 —	673 —	673 —
Franco svizzero .	250,30	250,30	250,40	250,30	250,50	250,25	250,28	250,30	250,30	250 —
Corona danese .	110,90	110,90	110,80	110,90	111 —	110,85	110,84	110,90	110,90	110,80
Corona norvegese .	120,63	120,63	120,70	120,63	120,90	120,60	120,60	120,63	120,63	120,60
Corona svedese .	152,20	152,20	152,05	152,20	152,15	152,15	152,1450	152,20	152,20	152 —
Fiorino olandese	251,29	251,29	251,30	251,29	251,54	251,20	251,35	251,29	251,29	251,25
Franco belga .	17,1445	17,1445	17,15	17,1445	17,16	17,15	17,1450	17,1445	17,1445	17,10
Franco francese	151,04	151,04	150,85	151,04	151,06	151,05	151,05	151,04	151,04	151 —
Lira sterlina .	1403,15	1403,15	1403,50	1403,15	1404,65	1403,20	1403,35	1403,15	1403,15	1403,15
Marco germanico .	258,15	258,15	258 —	258,15	258,22	258,10	258 —	258,15	258,15	258,10
Scellino austriaco .	36,51	36,51	36,45	36,51	36,50	36,50	36,50	36,51	36,51	36,50
Escudo portoghese	25,13	25,13	25,15	25,13	25,11	25,15	25,14	25,13	25,13	25,10
Peseta spagnola .	11.521	11,521	11,52	11,521	11,52	11,50	11,5230	11,5210	11,5210	11,50
Yen giapponese .	2,2775	2,2775	2,2750	2.2775	2,279	2,25	2,2750	2,2775	2,2775	2,27

Media dei titoli del 29 settembre 1975

Rendita 5 % 1935 .	96,625
Redimibile 3,50 % 1934 .	100,075
» 3,50 % (Ricostruzione) .	90,175
» 5 % (Ricostruzione)	97 —
» 5 % (Riforma fondiaria) . .	92,975
» 5 % (Città di Trieste) . .	92,150
» 5 % (Beni esteri) .	91,175
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,125
» 5,50 % » » 1968-83	81,400
» 5,50 % » » 1969-84	80,750
» 6 % » » 1970-85	82,625
» 6 % » » 1971-86	83,275
» 6 % » » 1972-87	81,500
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	100,35
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976 .	100,75
» » » 5 % 1977 .	99,90
» » » 5,50 % 1977 .	100,50
» » » 5,50 % 1978 .	99,90
» » » 5,50 % 1979 .	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1°-10-1975) II emiss.	100,075
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	95,275
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,575
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) .	88,850
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980) .	85,700
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	72,725
» poliennali 7 % 1978 .	95,175
» » 9 % 1979 .	99,725

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 settembre 1975

Dollaro USA	689,70
Dollaro canadese .	673,15
Franco svizzero	250,29
Corona danese .	110,87
Corona norvegese	120,615
Corona svedese	152,172
Fiorino olandese	251,32
Franco belga . . .	17,145
Franco francese	151,045
Lira sterlina .	1403,25
Marco germanico .	258,075
Scellino austriaco	36,505
Escudo portoghese .	25,135
Peseta spagnola	11,522
Yen giapponese .	2,276

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di indennità dovuta per i terreni costituenti il « terzo residuo » espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

(*Ente Puglia e Lucania*)

L'indennità di espropriazione, dovuta ai sensi della legge 15 marzo 1956, n. 156, per i terreni siti nei comuni di San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo (provincia di Foggia) e Foggia, di complessivi ettari 204.32.92, espropriati in forza del decreto del Presidente della Repubblica in data 8 gennaio 1975 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 89 del 3 aprile 1975), nei confronti della ditta La Piccirella Arcangela ed Antonietta, eredi di Piccirella Rachele fu Luigi e Piccirella Arcangela ed Antonietta fu Nicola e trasferiti all'Ente di sviluppo in Puglia e Lucania, è determinata in L. 19.744.535 (lire diciannovemilionisettecentoquarantaquattromilacinquecentotrentacinque), salvo definitivo provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma terzo, della citata legge n. 156.

Decorsi venti giorni dalla data della presente pubblicazione, senza opposizioni per la rettifica di eventuali errori materiali, verrà emanato il provvedimento definitivo, da pubblicarsi, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8278)

MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1975, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 170, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, proposto il 23 aprile 1971 dalla S.p.a. Chimica Dauna per l'annullamento del provvedimento del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, in data 16 luglio 1970, inteso a determinare la misura del finanziamento agevolato a favore della iniziativa industriale della ricorrente in area di Manfredonia, è stato accolto su conforme parere del Consiglio di Stato, il quale si è particolarmente espresso al riguardo nel senso che restino salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, con particolare riguardo alla sopravvenuta normativa, contenuta nell'art. 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

(8074)

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1975, registro n. 3 Presidenza, foglio n. 389, il ricorso straordinario proposto dalla S.p.a. ANIC il 23 aprile 1971 per l'annullamento dei provvedimenti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord, in data 16 luglio 1970, intesi a determinare la misura del finanziamento agevolato a favore della iniziativa della ricorrente in area di Gela, è stato accolto su conforme parere del Consiglio di Stato, il quale si è particolarmente espresso al riguardo nel senso che restino salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, con particolare riguardo alla sopravvenuta normativa contenuta nell'art. 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853.

(8075)

Avvisi di rettifica

Nel comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 10 luglio 1975, concernente l'esito del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla S.p.a. ANIC per l'annullamento dei provvedimenti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord in data 16 luglio 1970, relativi al suo impianto industriale di Manfredonia, in fine, a seguito delle ultime parole « è stato accolto su conforme parere del Consiglio di Stato », leggasi: « il quale si è particolarmente espresso al riguardo nel senso che restino salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, con particolare riguardo alla sopravvenuta normativa, contenuta nello art. 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 ».

(8076)

Nel comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'8 agosto 1975, concernente l'esito del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla S.p.a. ANIC per l'annullamento dei provvedimenti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord in data 16 luglio 1970, relativi al suo impianto industriale di Pisticci, in fine, a seguito delle ultime parole « è stato accolto su conforme parere del Consiglio di Stato », leggasi: « il quale si è particolarmente espresso al riguardo nel senso che restino salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, con particolare riguardo alla sopravvenuta normativa, contenuta nello art. 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 ».

(8077)

Nel comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 10 luglio 1975, concernente l'esito del ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla S.p.a. ABCD per l'annullamento dei provvedimenti del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord in data 16 luglio 1970, relativi al suo impianto industriale di Ragusa, in fine, a seguito delle ultime parole « è stato accolto su conforme parere del Consiglio di Stato », leggasi: « il quale si è particolarmente espresso al riguardo nel senso che restino salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione, con particolare riguardo alla sopravvenuta normativa, contenuta nello art. 10 della legge 6 ottobre 1971, n. 853 ».

(8078)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pollutri e del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Biccari.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le proposte formulate dalla sezione di credito agrario del Banco di Napoli, con sede in Napoli;

Dispone:

Il dott. Aldo D'Ippolito è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Pollutri (Chieti).

Il sig. Antonio Doria è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Biccari (Foggia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 settembre 1975

Il Governatore: Baffi

(8144)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Scioglimento senza liquidatore di due società cooperative

Con delibera della giunta regionale le società cooperative sottoelencate sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza nomina di liquidatore, non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) Coop. edil. - Esuli istriani a r.l., in Grado (Gorizia);
2) Aurora - Soc. coop. a r.l., in Grado (Gorizia).

(8079)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso, per esami, a venti posti di sottotenente di vascello (MD) in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina militare;
Visto l'art. 100 del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con la legge 1° maggio 1941, n. 422;
Visto l'art. 7 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;
Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo degli ufficiali di Marina e successive modificazioni;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;
Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;
Vista la legge 13 dicembre 1966, n. 1111, contenente norme relative alla progressione in carriera degli ufficiali medici in servizio permanente effettivo;
Visto il decreto presidenziale 28 dicembre 1970, n. 1077;
Vista la legge 16 aprile 1973, n. 174;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venti posti di sottotenente di vascello (MD) in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Le prove scritte avranno luogo a Napoli nei giorni 24 e 25 novembre 1975 presso l'infermeria militare marittima.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio militare marittimo nelle sue varie esigenze di bordo e di terra. Tale attitudine verrà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,62 m 0,82 e dovranno, inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta; e tollerata la miopia non superiore a 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 6 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non siano superiori rispettivamente alle 4 o 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche deve essere normale.

La funzione otorino-faringea deve essere integra e tale da consentire l'impiego in camera di decompressione ed in eventuali attività subacquee.

La funzione auditiva deve essere tale da consentire la percezione della voce *afona a non meno di 8 metri di distanza* in un orecchio e a non meno di 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità di disturbi della parola (dislalia, disartria) anche lievi.

Nella visita medica per l'attitudine fisica è compreso l'accertamento psico-fisiologico inteso a valutare il livello intellettuale e la qualità caratteriologiche dei concorrenti.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè domande di visite mediche superiori.

Art. 4.

I limiti di età stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati inoltre:

a) a 39 anni per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi;

b) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, nei confronti degli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, e di un periodo pari alla metà del servizio reso, nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività di servizio, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare.

I benefici di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 700, secondo l'allegato schema, deve essere indirizzata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª divisione stato e avanzamento ufficiali. **Il termine per la sua presentazione è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del bando di concorso nella *Gazzetta Ufficiale*. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.**

La domanda, oltre al nome e cognome del candidato dovrà contenere le seguenti altre indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) la data, la sede ed il voto di laurea nonchè la data e la sede della conseguita abilitazione professionale;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua o le lingue straniere nelle quali desidera sostenere l'esame o l'esame di igiene navale, previsti nell'art. 4 delle istruzioni allegate;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, o per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda dovrà essere unita una fotografia recente del candidato formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta bollata da L. 700 sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la propria firma.

La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dello aspirante.

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia non attenendosi tassativamente alle norme indicate nel precedente **art. 5.**

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente:

un ufficiale ammiraglio o un ufficiale ammiraglio (MD).

Membri:

due ufficiali superiori medici o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale ammiraglio (MD) ed un ufficiale superiore medico. due professori della facoltà di medicina e chirurgia delle università o primari di ospedali.

Segretario (senza voto):

un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa.

Alla commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo le istruzioni e il programma annessi alla presente notificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª divisione stato e avanzamento ufficiali, nel termine perentorio di quindici giorni, da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esame, i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni venti dalla data di ricezione della lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con la quale viene fatta la comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero, se trattasi di celibe o di vedovo, stato di famiglia se di ammogliato;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali od i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani appartenenti a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autentica ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

8) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;

9) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale;

10) i concorrenti che si trovino nelle condizioni per ottenere la elevazione dei limiti di età, e che possono aspirare, se idonei, ad una riserva di posti ovvero sono in possesso di titoli di preferenza a parità di merito devono produrre adeguata documentazione ufficiale che comprovi il possesso delle condizioni sopra specificate.

I benefici di riserva di posti e di preferenza a parità di merito sono concessi soltanto se tali benefici sono compatibili con il possesso delle condizioni necessarie per ottenere la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo e, per quanto concerne la elevazione dei limiti di età, fino alla età massima stabilita per l'ammissione al concorso.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere non anteriori di tre mesi dalla data della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai numeri 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento, rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre amministrazioni dello Stato.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 38 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina a sottotenente di vascello (MD), contraggono una ferma di sei anni a decorrere dalla nomina stessa e sono inviati a seguire un corso applicativo della durata di sei mesi, superato il quale conseguiranno la promozione a tenente di vascello (MD) con anzianità assoluta corrispondente alla data di approvazione della graduatoria del corso e con anzianità relativa fissata secondo l'ordine della graduatoria stessa. I sottotenenti di vascello (MD) che non superino il corso applicativo sono trasferiti nel ruolo di complemento e destinati ad organi del proprio servizio o Corpo per completare gli obblighi di leva e comunque, per un periodo non inferiore ad un mese.

Art. 13.

Copie del presente decreto, con le istruzioni ed i programmi di esami annessi, potranno essere richieste alle Direzioni degli Ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia ovvero al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina - 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali, e alla Direzione generale della sanità militare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 luglio 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 settembre 1975
Registro n. 18 *Difesa, foglio n.* 241

ISTRUZIONI E PROGRAMMI PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE A SOTTOTENENTE DI VASCELLO (MD) NEL CORPO SANITARIO MILITARE MARITTIMO.

Istruzioni generali

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo col grado di sottotenente di vascello (MD) ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1) prove obbligatorie;

2) prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite dal decreto con cui è indetto il concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie sono costituite da:

Patologia speciale medica: prova scritta;
Patologia speciale chirurgica: prova scritta;
Semeiotica e clinica medica: prova orale;
Semeiotica e clinica medica: prova pratica;
Semeiotica e clinica chirurgica: prova orale;
Semeiotica e clinica chirurgica: prova pratica;
Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova orale;
Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova pratica.

Le prove di patologia medica, chirurgica, semeiotica e clinica medica, semeiotica e clinica chirurgica si svolgeranno secondo le istruzioni speciali, articoli 15 e 16, quelle di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza secondo l'art. 17 e le tesi relative.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite dall'esame orale del candidato su:

igiene navale;
lingue estere.

Art. 5.

Compiute le visite mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali il Ministero restituirà appena possibile i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Il criterio complessivo della idoneità alla nomina sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie.

Le prove facoltative concorreranno però a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 7.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la commissione procederà a porte chiuse, alle votazioni, dapprima a quella segreta per l'idoneità col sistema delle palline bianche (idoneità) e nere (non idoneità) e poi a quella palese per l'assegnazione dei punti di merito.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimtià o solo a maggioranza, disponendo ciascuno di venti punti: da 0 a 9 per i non dichiarati idonei e da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle due votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della commissione, dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 8.

Per essere ammessi alle prove orali e pratiche, i candidati dovranno aver superato entrambe le prove scritte, che avranno luogo in due giorni successivi. Al termine della correzione e valutazione delle prove scritte sarà affisso l'elenco degli approvati per ordine di merito, secondo la media aritmetica dei voti riportati da ciascuno nelle due prove.

I candidati, nel frattempo lasciati liberi, saranno direttamente informati dell'esito, e quelli ammessi alle prove orali invitati a presentarsi alla data stabilita dalla commissione.

L'ordine con cui dovranno svolgersi le successive prove orali e pratiche obbligatorie sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 9.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche che in una di esse non avranno raggiunto l'idoneità perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami.

I candidati che, qualunque ne sia la causa non si presentino a qualche prova, sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 10.

Ultimate le prove obbligatorie sarà compilata la graduatoria finale di merito in base alla somma dei punti riportati in ognuna delle prove scritte e delle prove orali e pratiche, divisa per cinque. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una media non inferiore a 96.

Art. 11.

La prova facoltativa di lingue estere si svolgerà con le norme di cui alle disposizioni speciali. Per la votazione ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Alla commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Per l'esame facoltativo, di igiene navale, ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Art. 12.

Ultimate le prove facoltative la commissione compilerà la graduatoria di merito facendo la somma dei punti riportati da ciascun candidato, in ogni singola prova, divisa per quattro, se trattasi di lingua estera, divisa per cinque, se trattasi di igiene navale.

Art. 13.

La graduatoria definitiva sarà data dalla somma delle votazioni medie riportate da ciascun candidato nelle graduatorie finali delle prove obbligatorie e facoltative.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni previste dal secondo comma dell'art. 11 del bando.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti di ciascun candidato riportati nelle varie prove obbligatorie e in quelle facoltative.

Art. 14.

Il presidente della commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1) il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2) i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3) i lavori scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica.

Istruzioni speciali e programmi

Art. 15.

Per le prove scritte di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica si seguiranno le seguenti norme:

Il tema da svolgere per iscritto, sia di patologia speciale medica che di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte fra tre che la commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, sull'argomento fornito da capitoli di un trattato delle materie d'esame, aperto in tre punti a mezzo di una stecca da un candidato.

Il tema sarà dettato dal segretario della commissione e sarà svolto contemporaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che avrà stabilito la commissione, ma che non dovrà superare le otto ore, e sotto la continua vigilanza di almeno due membri della commissione.

Non è permesso ai candidati di avere con sè libri o manoscritti o pubblicazioni di qualsiasi specie, e neppure carta da scrivere, dovendo il lavoro, a pena di nullità, essere scritto esclusivamente su carta fornita dalla commissione, portante il timbro di ufficio e la firma del segretario.

Compiuto il lavoro ciascun candidato, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo ripiegherà e chiuderà in una busta unitamente ad altra di minore formato, debitamente chiusa, nella quale avrà messo un foglio con il proprio nome, cognome. Quindi chiusa anche la busta più grande la consegnerà ai membri presenti della commissione i quali appongono sulla busta stessa il timbro di ufficio e la propria firma.

Nella busta il candidato ha l'obbligo di chiudere la bozza dello scritto nel caso l'abbia fatta senza apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla commissione se non dopo aver ultimato le votazioni di idoneità e di merito di ciascun lavoro.

Art. 16.

Per le prove orali e pratiche di semeiotica e clinica medica e chirurgia valgono le seguenti norme:

In ogni seduta la commissione dopo aver stabilito il numero dei candidati da esaminare e disposto perchè essi siano appartati in maniera da non poter in alcun modo comunicare con l'esterno, sceglierà il caso clinico da sottoporre all'esame del candidato dopo aver registrato la diagnosi e stabilito il tempo concesso.

I candidati che hanno sostenuto l'esame saranno ancora tenuti appartati in altro locale fino a quando la prova non sia stata effettuata da tutti quelli chiamati per la stessa seduta.

Ciascuna prova clinica risulta in tre parti:

a) osservazione del malato, per la quale l'esaminando dovrà dimostrare cognizione completa dei vari mezzi d'indagine clinica, metodo e precisione d'osservazione. Potrà prendere appunti e visione dei referti di laboratorio eseguiti e ritenuti necessari.

La durata sarà stabilita dalla commissione e non supererà il termine massimo di trenta minuti;

b) esposizione orale metodica dei sintomi rilevati, illustrazione della conclusione diagnostica alla quale il candidato sarà pervenuto, della prognosi e della terapia.

La commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame e nella valutazione terrà prevalentemente conto del metodo di esame diretto dell'ammalato, seguito dal candidato.

Art. 17.

Per l'esame orale e pratico di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza valgono le seguenti norme:

a) la commissione convocherà per ogni seduta il numero dei candidati che dovranno sostenere la prova;

b) il candidato, estrarrà a sorte una delle seguenti tesi, ed eseguirà le operazioni a quella corrispondenti, nel tempo fissato in precedenza dalla commissione;

c) risponderà alle domande che la commissione potrà rivolgergli sulla anatomia della regione interessata dall'atto operatorio e sul metodo operatorio seguito, illustrandone i vantaggi in confronto con altri;

d) risponderà alle domande sugli altri argomenti contenuti nella tesi d'esame che la commissione gli rivolgerà;

e) le tesi che non potranno essere eseguite su cadavere disponibile saranno escluse dall'urna.

Tesi

1) Nozioni generali sull'anestesia per inalazione. Emorragia. Generalità sulle suture dei tessuti. Soccorsi di urgenza nelle fratture. Disarticolazione metacarpo - falangea del pollice.

2) Trasfusione di sangue e plasma. Generalità sulle ferite dei tessuti molli. Trattamento dello shoch traumatico. Allacciatura dell'arteria poplitea.

3) Rachianestesia. Ustioni e loro trattamento. Ritenzione urinaria acuta e suo trattamento. Allacciatura della arteria femorale nel triangolo di Scarpa.

4) Trattamento dei flemmoni in generale e di quello della mano in particolare. Generalità sul trattamento delle lussazioni. Allacciatura dell'arteria ascellare alla 3ª posizione.

5) Anestesia locale e tronculare. Primi soccorsi nei traumi aperti e chiusi del torace. Sindrome addominale acuta. Allacciatura dell'arteria omerale al 3° medio.

6) Generalità sull'allacciatura delle arterie. Metodi di rianimazione, puntura intracardiaca. Primi soccorsi nei traumi cranio-cerebrali. Allacciatura dell'arteria femorale del canale di Hunter.

7) Asfissia per annegamento. Anestesia generale endovenosa. Primo trattamento dei congelati. Principali avvelenamenti da sostanze organiche ed inorganiche. Tracheotomia.

Art. 18.

Per l'esame facoltativo di igiene navale saranno rivolte dalla commissione domande sui seguenti argomenti: ambiente navale esterno; ambiente navale interno: ventilazione, condizionamento, riscaldamento a bordo delle navi; igiene dell'alimentazione, razione alimentare del marinaio; controllo igienico dei principali alimenti; approvvigionamento idrico della nave; metodi di potabilizzazione dell'acqua; il lavoro subacqueo: fisiologia e patologia del lavoro dei palombari e sommozzatori; difesa del personale dalle malattie infettive; profilassi internazionale.

Art. 19.

Le prove facoltative di lingue estere constano di esperimento orale, che avrà la durata di dieci minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

Roma, addì 19 luglio 1975

Il Ministro: FORLANI

Modello di domanda
(su carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della Difesa - Direzione generale per il personale militare della Marina 5ª Divisione stato e avanzamento ufficiali - ROMA.

Io sottoscritto . . . nato a . . (provincia di . .) il . . appartenente al distretto militare (o capitaneria di porto) di . residente a (1) . (provincia di . .) via . . n. . . chiedo di essere ammesso al concorso per esami a n. . posti di sottotenente di vascello (MD) in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 262 del 2 ottobre 1975.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso l'Università di . . . . nell'anno accademico . . . . . con la votazione di . .;

di aver conseguito l'abilitazione professionale in data . . . . . presso l'Università di . . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere gli esami facoltativi seguenti . . . . .

Allego una fotografia debitamente bollata ed autenticata.

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibili)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti; in caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante del Corpo.

(8185)

Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a due posti di ingegnere in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica degli ingegneri del servizio del Genio militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 7 aprile 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1975, registro n. 22 Difesa, foglio n. 286, con il quale è stato indetto un concorso, per esami, a due posti di ingegnere in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica degli ingegneri del servizio del Genio militare;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica numero 748/1972 ed all'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso, per esami, a due posti di ingegnere in prova, nel ruolo organico della carriera direttiva tecnica degli ingegneri del servizio del Genio militare, indetto con decreto ministeriale 7 aprile 1975, è così composta:

Presidente:

Pignataro dott. Nilo, consigliere di Stato.

Membri:

Bencini dott. Piero, dirigente generale;
Zanzi dott. Lucio, dirigente superiore;
Brutti prof. Corrado, ordinario di meccanica applicata alle macchine presso l'Università di Roma;
Sparacio prof. Renato, docente di scienza delle costruzioni presso l'Università di Napoli.

Segretario:

Ponticello dott. Luigino, direttore di sezione.

Art. 2.

Ai componenti ed al segretario dell'anzidetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, salvo il disposto di cui all'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica n. 748/1972 ed all'art. 37 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

La spesa relativa graverà sul cap. 1082.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 giugno 1975

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1975
Registro n. 41 *Difesa, foglio n.* 35

(8152)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano.

La prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di tecnico laureato in prova presso l'osservatorio astronomico di Brera-Milano, indetto con decreto ministeriale 27 gennaio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1975, registro n. 40 Istruzione, foglio n. 315, avrà luogo il giorno 23 ottobre 1975, con inizio alle ore 9, presso l'osservatorio astronomico di Brera, succursale di Merate (Como), via E. Bianchi n. 46.

(8228)

REGIONE LOMBARDIA

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Bergamo.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 493/Sanità, in data 28 ottobre 1974, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice del pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura del posto di ufficiale sanitario di Bergamo;

Atteso che il dott. Petrisso De Petris, incaricato di presiedere la commissione in parola, a causa di altre indilazionabili esigenze di servizio, è impossibilitato ad intervenire a lavori concorsuali;

Ritenuta pertanto la necessità di demandare le funzioni di presidente ad altro funzionario in servizio presso l'amministrazione regionale;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Vista la legge regionale n. 17 del 3 luglio 1972;

Visto il decreto di delega n. 19 del 15 gennaio 1973;

Decreta:

In sostituzione del dott. Petrisso De Petris è chiamato a far parte della commissione giudicatrice indicata in premessa, quale presidente, il dott. Mario Gesualdi, direttore aggiunto di divisione in servizio presso l'assessorato regionale alla sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e nei termini previsti dall'art. 9 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281.

Milano, addì 17 marzo 1975

p. Il presidente
L'assessore alla sanità: RIVOLTA

(8016)

ISTITUTO CHIRURGICO ORTOPEDICO (C.R.I.) DI MALCESINE

Concorso ad un posto di primario della seconda divisione di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della seconda divisione di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al comitato provinciale della Croce rossa italiana di Verona, via S. Egidio, 10.

(8162)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100752620)